

STATUTO DELLA “FONDAZIONE ANTONIO MEGALIZZI”

Art. 1

È costituita, per volontà della Famiglia Megalizzi, una Fondazione denominata “FONDAZIONE ANTONIO MEGALIZZI”.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione del Terzo settore, nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e leggi collegate.

Sono Enti Fondatori:

- la Famiglia MEGALIZZI così composta: Domenico MEGALIZZI, Anna Maria CUTRUPI, Federica MEGALIZZI e Luana MORESCO;
- la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi);
- il Sindacato dei Giornalisti del Trentino Alto Adige;
- il Comune di Trento;
- la Provincia autonoma di Trento;
- l’Università degli Studi di Trento;
- l’Unione Sindacale Giornalisti Rai (Usigrai);
- Rad-Uni Associazione operatori radiofonici universitari (RadUni);
- Articolo21.

La Fondazione ha sede a Trento in via Zanella 10/2. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La Fondazione – apartitica, apolitica e aconfessionale – non ha scopi di lucro e non può distribuire utili.

Gli Enti Fondatori diversi dalla Famiglia Megalizzi, di cui al presente articolo, possono recedere in qualunque momento, con propria deliberazione, dall'adesione alla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

In caso di contrasto tra le clausole dell'Atto costitutivo e quelle dello Statuto prevalgono le seconde.

Art.1 bis

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione della Fondazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione della Fondazione diventerà quindi "FONDAZIONE ANTONIO MEGALIZZI – ETS", oppure "FONDAZIONE ANTONIO MEGALIZZI – Ente del Terzo settore".

2. La Fondazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2

Scopi della Fondazione

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

2. Essa opera nei seguenti settori dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

3. La Fondazione ha lo scopo di promuovere, coordinare, organizzare e supportare, su indicazione vincolante della Famiglia Megalizzi, di cui all'art. 1, a livello nazionale, europeo ed internazionale, le iniziative e le manifestazioni degli Enti Fondatori e/o di istituzioni esterne, pubbliche e private, tese a perpetuare il sogno europeo di Antonio Megalizzi e tutelarne la memoria.

È nello spirito della Fondazione favorire la diffusione e la promozione di una cultura della legalità, del rispetto della persona, della convivenza civile, del rifiuto di ogni forma di violenza, e dei principi di cooperazione, di solidarietà e di sussidiarietà. In quest'ottica, la Fondazione, in quanto ente imparziale e apartitico, si impegna a:

- favorire lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività;
- promuovere, organizzare, finanziare e realizzare attività e iniziative nel campo della formazione e dell'educazione per ogni fascia di età;
- valorizzare, sostenere e incrementare la comunicazione e l'informazione al fine di rafforzare un'identità collettiva nazionale ed europea.

Art. 3

Attività della Fondazione

In virtù delle attività di interesse generale e degli scopi di cui all'art. 2, la Fondazione si prefissa di:

- promuovere svariate attività per favorire, nella collettività, lo sviluppo del senso critico, civile ed etico mediante la conoscenza e la partecipazione alla vita delle istituzioni e al processo democratico nazionale ed europeo;
- svolgere, supportare, favorire e finanziare attività di formazione ed informazione in merito a tematiche storiche, politiche e di attualità a livello nazionale, europeo e internazionale;
- organizzare corsi, eventi, workshop, seminari, giornate formative ed altre attività che stimolino i cittadini a partecipare in modo consapevole alla vita del Paese e dell'Unione Europea;

- collaborare con enti, società ed organismi, sia pubblici che privati, che intendono essere coinvolti in attività di informazione e di educazione sia in Italia che all'estero;
- accrescere le capacità critiche, specialmente della gioventù, sviluppando così una coscienza critica verso il mondo e il pluralismo delle fonti, un'identità collettiva nazionale ed europea e un radicato senso civico;
- diffondere, promuovere e sviluppare la comunicazione e l'informazione sulle istituzioni nazionali e sull'Unione Europea, con particolare riguardo ai temi del funzionamento delle Istituzioni e della partecipazione alla vita politica;
- accrescere la conoscenza e la consapevolezza di temi di interesse pubblico, quali le istituzioni, le politiche europee, l'integrazione, la lotta alla mafia, l'educazione civica, il contrasto al terrorismo, la sicurezza internazionale, l'europrogettazione;
- essere un'istituzione di riferimento per borse di studio, anche universitarie, premi giornalistici, convegni di studio nazionali, europei ed internazionali, ed ogni altra iniziativa tesa a perpetuare la memoria di Antonio e a valorizzare le eccellenze e le esperienze più virtuose a livello nazionale, europeo ed internazionale;
- promuovere e supportare nuovi formati e linguaggi, testuali, uditivi e visivi, proponendosi anche come laboratorio di programmi innovativi, in grado di coinvolgere anche i più giovani;
- supportare, preferibilmente nel contesto radiofonico, i format che affrontano tematiche di pubblica utilità con linguaggi e metodi moderni e giovanili, che si pongono l'obiettivo di raggiungere i diversi pubblici attraverso una varietà della programmazione complessiva, con particolare attenzione alle offerte che favoriscano la coesione sociale;
- partecipare a reti e network di diverso tipo affini ai principi statuari e a progetti di collaborazione e supporto europeo e internazionale;
- realizzare attività di supporto, sostegno e/o promozione di progetti, anche coordinati con altri enti, pubblici o privati, in ordine alle attività necessarie per il perseguimento dei fini della Fondazione o, comunque, collegati, e di collaborare nelle forme ritenute idonee a progetti già avviati;

- sostenere, promuovere, attuare e finanziare ogni tipo di attività connessa agli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e/o legata alla ragione d'essere della Fondazione;
- ottenere e gestire risorse finanziarie e non finanziarie atte a perseguire gli scopi di cui all'art. 2 e sostenere le proprie attività, mediante diversi strumenti, tra cui fundraising, crowdfunding, partecipazione a bandi pubblici e privati, ricerca di finanziamenti e donazioni, organizzazione di eventi e manifestazioni;
- vigilare, anche su segnalazione, sull'utilizzazione del nome di Antonio Megalizzi nelle iniziative realizzate al di fuori della Fondazione;
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

La Fondazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

La Fondazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

La Fondazione non potrà operare fino a quando non avrà ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 4

Patrimonio

La dotazione patrimoniale della Fondazione è costituita dalla dotazione iniziale indicata nell'Atto costitutivo, di cui il presente Statuto è parte integrante, e dalle entrate successive.

Ciascun Ente fondatore, con propria deliberazione, potrà aderire alla Fondazione tramite un versamento di natura finanziaria che andrà a costituire parte della dotazione iniziale. Tale versamento interverrà solo all'Atto di costituzione della Fondazione non maturando un obbligo in capo agli Enti Fondatori di sostenere

ulteriori esborsi. La metà della somma iniziale di dotazione costituisce un fondo di garanzia vincolato a favore dei terzi creditori. La dotazione patrimoniale complessiva della Fondazione potrà essere incrementata per effetto di acquisizioni, contributi, sovvenzioni, liberalità ed ogni altra attività assimilabile alle precedenti ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali. I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi (pubblici e privati) e gli eventuali proventi di iniziative promosse dalla Fondazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento della sua attività.

Ogni sei mesi verrà effettuato un rendiconto secondo criterio di cassa.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art 22 del D.Lgs. 117/2017 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

Art. 4 bis

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Trova applicazione l'intero art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 5

Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Comitato Scientifico
- l'Organo di controllo

Art. 6

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, è composto da otto consiglieri:

- a) Quattro consiglieri vengono nominati dai componenti della Famiglia Megalizzi, di cui all'art. 1;
- b) Quattro consiglieri vengono nominati di comune accordo dagli Enti Fondatori di cui all'art. 1.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e più in generale a tutti coloro che ricopriranno cariche sociali nella Fondazione si applica l'art. 2382 c.c.

Per quanto riguarda i consiglieri che dovranno essere nominati dalla Famiglia MEGALIZZI, varranno le seguenti regole (non applicabili ai consiglieri espressione degli Enti Fondatori in quanto tali consiglieri saranno sempre nominati dagli Enti Fondatori): per i trent'anni successivi all'istituzione della Fondazione, i componenti della Famiglia Megalizzi di cui all'art. 1 ancora in vita nominano i quattro consiglieri che devono essere scelti dalla Famiglia Megalizzi, anche tra gli stessi membri della Famiglia. In caso di decesso di tutti e quattro i componenti della Famiglia Megalizzi di cui all'art. 1, tali consiglieri verranno nominati sulla base del testamento di almeno uno dei componenti della Famiglia Megalizzi o, in mancanza di esso, dai parenti più prossimi. Decorso il periodo di tempo dei trent'anni, i quattro consiglieri selezioneranno individualmente il

loro successore allo scadere di ogni mandato. In caso di decesso di uno o più consiglieri nominati dopo i primi trent'anni, i consiglieri ancora in vita nomineranno i consiglieri subentranti. Qualora venissero a mancare tutti e quattro i consiglieri nominati dopo i primi trent'anni dalla costituzione della Fondazione, i nuovi consiglieri verranno nominati sulla base del testamento di almeno uno dei quattro consiglieri deceduti o, in mancanza di esso, dai parenti più prossimi.

I quattro consiglieri nominati dagli Enti Fondatori di cui all'art. 1 verranno selezionati così come di seguito: tre dal gruppo degli enti pubblici, di cui fanno parte la Provincia autonoma di Trento, l'Università degli Studi di Trento e il Comune di Trento; uno dal gruppo degli enti appartenenti al mondo del giornalismo, di cui fanno parte il Sindacato dei Giornalisti del Trentino Alto Adige, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi), Rad-Uni Associazione operatori radiofonici universitari (RadUni), l'Unione Sindacale Giornalisti Rai (Usigrai) e Articolo21. Gli Enti Fondatori dovranno indicare i rispettivi consiglieri che svolgeranno il primo mandato all'atto della loro adesione alla Fondazione.

I consiglieri prescelti dovranno essere confermati dalla Famiglia Megalizzi di cui all'art. 1 e, dopo i trent'anni dalla costituzione della Fondazione, dai relativi successori.

Un mese prima dello scadere del mandato, gli Enti Fondatori procederanno ad individuare e confermare i nominativi dei quattro consiglieri successivi nominati dagli Enti Fondatori.

Tutti i consiglieri restano in carica per quattro anni e sino alla nomina del nuovo Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se assunte con il voto favorevole di almeno cinque dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza, tra i componenti nominati dalla Famiglia Megalizzi di cui all'art. 1 e su indicazione degli stessi, il Presidente della Fondazione.

Dopo i primi trent'anni dalla costituzione della Fondazione, il Presidente verrà nominato a maggioranza tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza il Vicepresidente della Fondazione tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- 1) provvede a tutti gli atti necessari all'attività della Fondazione e al raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Statuto;
- 2) elabora accordi con enti, istituti e organismi esterni che saranno sottoscritti dal Presidente quale legale rappresentante della Fondazione;
- 3) predispone il piano annuale di interventi e attività, in conformità agli artt. 2 e 3 e sulla base delle proposte del Comitato Scientifico;
- 4) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- 5) delibera eventuali regolamenti interni;
- 6) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento economico normativo;
- 7) delibera sulle modifiche statutarie, preventivamente approvate dai componenti della Famiglia Megalizzi di cui all'art. 1, finché in vita;
- 8) nomina il Presidente ed il Vicepresidente;
- 9) nomina l'Organo di controllo;
- 9) svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta se ne determini la necessità, su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di almeno quattro membri del Consiglio; in tal caso, una volta pervenuta al Consiglio la richiesta sottoscritta da almeno quattro consiglieri, il Consiglio dovrà essere convocato entro quindici giorni.

La carica di consigliere di Amministrazione è svolta a titolo gratuito e senza alcuna indennità.

I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese documentate, approvate dal Presidente; le spese del Presidente sono rimborsate previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle previsioni dell'art. 6. Il Presidente dura in carica quattro anni. Il suo mandato può essere rinnovato.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. La convocazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo tecnico in grado di attestarne il ricevimento; essa deve essere inviata almeno tre giorni prima della riunione con l'indicazione della data, del luogo, dell'ora della riunione e dell'ordine del giorno.

Il Presidente è il rappresentante legale della Fondazione e ne dirige l'attività e l'organizzazione, ha il potere di firma di tutti gli atti attinenti la carica. In caso di momentaneo impedimento nell'esercizio delle sue funzioni può delegarle al Vicepresidente, o, in caso di necessità, ad altro componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha il potere di agire e resistere dinanzi a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziale, conferendo mandato alle liti.

Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall'avvenuta adozione di detto provvedimento.

Il Presidente può delegare propri compiti al Vicepresidente o a membri del Consiglio.

Il Presidente nomina il segretario verbalizzante tra i componenti del Consiglio di Amministrazione all'inizio di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione.

La carica di Presidente è svolta a titolo gratuito e senza indennità.

Art. 8

Vicepresidente

Il Vicepresidente dura in carica quattro anni. Il suo mandato può essere rinnovato.

Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di momentaneo impedimento nell'esercizio delle funzioni di quest'ultimo o di delega specifica.

La carica di Vicepresidente è svolta a titolo gratuito e senza indennità.

Art. 9

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un rappresentante designato da ciascuno degli Enti Fondatori di cui all'art. 1 del presente Statuto, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, ed è presieduto da un rappresentante nominato dalla Famiglia Megalizzi di cui all'art. 1 designato dai componenti della stessa. Allo scadere dei primi trent'anni dalla costituzione della Fondazione, tale ruolo sarà ricoperto da uno dei quattro consiglieri successivi. Il Comitato Scientifico ha durata di quattro anni ed i suoi componenti sono confermabili.

Il Comitato si riunisce su convocazione del suo Presidente ed ha compiti di consulenza tecnico-scientifica delle attività che la Fondazione intende di volta in volta realizzare nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3. Esprime pareri sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre al suo esame e fornisce indicazioni per lo sviluppo dell'attività della Fondazione. I componenti del Comitato Scientifico si impegnano a proporre e a collaborare nell'attuazione delle iniziative e attività della Fondazione, approvate preventivamente dal Consiglio di Amministrazione. I rappresentanti devono mostrare un atteggiamento collaborativo e propositivo nel loro operato, tenendo sempre conto dei principi e degli scopi della Fondazione.

Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno. Proposte di attività e valutazioni delle attività della Fondazione possono essere comunque presentate e discusse dinanzi al Consiglio di Amministrazione al di fuori dell'incontro annuo e qualora ce ne fosse la necessità. Il Comitato può riunirsi in formazioni variabili, e non necessariamente con la presenza di tutti gli Enti, in base

all'argomento oggetto di discussione allo scopo di elaborare proposte ed iniziative che, per poter essere attuate, devono essere preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato non potrà assumere impegni economici.

Art. 10

Organo di controllo

Il controllo della Fondazione è esercitato da un Organo di controllo monocratico al quale sono demandate le funzioni e deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo, nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica quattro anni e può essere rinominato.

L'Organo di controllo avrà diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e decade in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge.

Art. 11

Cause di decadenza

Costituisce causa di decadenza dalla carica elettiva di componente del Consiglio di Amministrazione l'assenza ingiustificata a tre sedute del Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, a maggioranza dei suoi componenti, la decadenza di un consigliere per gravi motivi. In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di un componente del Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà sostituito sino alla naturale scadenza del Consiglio stesso da un nuovo consigliere nominato di comune accordo dagli Enti Fondatori di cui all'art. 1.

I quattro consiglieri nominati dalla Famiglia Megalizzi, di cui all'art. 1, non decadono dalla loro posizione.

Art. 12

Bilancio

L'attività annuale della Fondazione si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre dell'anno in cui la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

Per ogni anno di esercizio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo.

Entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'attività annuale della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro (o a quella cifra indicata nel tempo dalla legislazione vigente in materia) può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio di cui al presente articolo deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Trovano applicazione le prescrizioni degli articoli 13, 14 e 15 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Fondazione conserva i libri verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo, oltre ai libri e alle scritture previsti dalla legge.

La Fondazione si obbliga a mettere a disposizione presso la sede sociale per gli Enti Fondatori e gli eventuali partecipanti sovventori ed aderenti copia del bilancio consuntivo. Detta documentazione sarà inviata al domicilio degli Enti Fondatori che ne facciano richiesta.

Art. 13

Estinzione

La Fondazione è costituita senza limiti di durata e si estingue nel caso in cui il suo patrimonio divenga insufficiente o in presenza di una delle cause indicate nell'art. 27 del Codice civile.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, nelle more di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore ad altri enti che hanno finalità analoghe e successivamente all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Commissario liquidatore o del Collegio dei liquidatori in caso di scioglimento o di estinzione.

Art. 14

Modifiche statutarie

Ogni modifica al presente Statuto deve essere deliberata con il voto favorevole di almeno cinque consiglieri e preventivamente approvata dalla Famiglia Megalizzi di cui all'art. 1, finché in vita.

Le modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci a seguito dell'omologa degli uffici competenti al riconoscimento/conferma della personalità giuridica.

Art. 15

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi, della normativa vigente in materia.